

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6350 del 06/11/2025
Oggetto	DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI, VIA PEROTTI NN. 2/3/4/6/8, RICHIESTA DALLA DITTA COPROSIDER SRL PER L'ATTIVITÀ DI "PRODUZIONE DI RACCORDI METALLICI".
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6580 del 05/11/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	Claudia Salati

Questo giorno sei NOVEMBRE 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, Claudia Salati, determina quanto segue.

DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI, VIA PEROTTI NN. 2/3/4/6/8, RICHIESTA DALLA DITTA COPROSIDER SRL PER L'ATTIVITÀ DI "PRODUZIONE DI RACCORDI METALLICI".

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

RICHIAMATI:

- il provvedimento conclusivo n. 41 del 19/10/2011, acclarato al prot. n. 24551 del 19/10/2011, con cui il Suap del Comune di Castel San Giovanni ha rilasciato l'Autorizzazione ad effettuare emissioni in atmosfera adottata dalla Provincia di Piacenza con Determinazione dirigenziale n. 2037 del 30/09/2011 a favore della ditta "C.F.F. SRL" (C.F. 00949620330), per l'attività di "produzione prodotti siderurgici" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Castel San Giovanni (PC), Via Perotti nn. 2/3/4/6/8;
- il provvedimento conclusivo n. 3 del 22/04/2013, acclarato al prot. n. 8424 del 22/04/2013, con cui il Suap del Comune di Castel San Giovanni ha rilasciato l'aggiornamento della suddetta Autorizzazione ad effettuare emissioni in atmosfera, adottata dalla Provincia di Piacenza con Determinazione dirigenziale n. 631 del 08/04/2013 a favore della ditta di cui trattasi "C.F.F. SRL" per l'attività di "produzione prodotti siderurgici" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Castel San Giovanni;
- il provvedimento conclusivo prot. n. 20706 del 19/09/2024, con cui il Suap del Comune di Castel San Giovanni ha rilasciato la voltura della suddetta Autorizzazione ad effettuare emissioni in atmosfera, adottata da ARPAE con Determinazione dirigenziale det-amb n. 4582 del 28/04/2024 a favore della ditta COPROSIDER SRL per l'attività di "produzione prodotti siderurgici" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Castel San Giovanni (PC), Via Perotti nn. 2/3/4/6/8;

VISTA l'istanza trasmessa dal SUAP del Comune di Castel San Giovanni in data 22/07/2025, con nota prot. n. 16774, acquisita da ARPAE SAC di Piacenza con prot. n. 132098 in pari data, – pratica Sinadoc 24267/2025 - presentata dal procuratore della ditta "COPROSIDER SRL" (C.F. 01378760332, sede legale in Piacenza, Via Cassoli n. 7), per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), relativamente all'attività di "produzione di raccordi metallici" svolta presso lo stabilimento ubicato in Comune di Castel San Giovanni, Via Perotti nn. 2/3/4/6/8, per i seguenti titoli abilitativi settoriali:

- art. 3, comma 1 lett. c) DPR 59/2013 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- art. 3, comma 1 lett. e) DPR 59/2013 - comunicazione relativa all'impatto acustico, di cui all'art. 8, comma 4 della L. 26/10/1995 n. 447;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- D.G.R. n. 2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs n.152/2006, parte V";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;
- Decreto Odori - decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023;
- Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", c. 4 e c. 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122", CAPO III;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATA la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di ARPAE, P85008/ER Rev. 5 del 18/11/2024 "Autorizzazione Unica Ambientale";

CONSIDERATO che il procedimento per l'adozione dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- con nota prot. n. 142922 del 07/08/2025 ARPAE SAC di Piacenza ha comunicato l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- con nota prot. n. 147690 del 18/08/2025 ARPAE SAC di Piacenza ha indetto la conferenza dei servizi decisoria "semplificata" ai sensi dell'art.14-bis L. 241/90, come previsto dall'art. 4 comma 7 del d.P.R. 59/2013, comunicando agli Enti i termini per rendere le proprie determinazioni;
- con nota prot. n. 155987 del 03/09/2025 ARPAE SAC ha comunicato alla ditta la necessità di integrazioni documentali, per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria in ordine alla matrice "emissioni in atmosfera";
- la ditta ha trasmesso ad ARPAE SAC, con nota acquisita al prot. ARPAE n. 166983 del 22/09/2025, la documentazione integrativa;
- con nota prot. n. 188795 del 24/10/2025 è stata trasmessa, ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi, la documentazione integrativa, comunicando il differimento dei termini per rendere le proprie determinazioni;
- la conferenza, acquisiti i pareri/atti di assenso (di seguito descritti), resi dalle amministrazioni partecipanti, si è conclusa positivamente e pertanto il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi;

DATO atto che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Piacenza prot. n. 169425 del 25/09/2025, in cui viene espresso parere favorevole per la matrice "emissioni in atmosfera", con prescrizioni;
- parere igienico sanitario favorevole dell'AUSL di Piacenza prot. n. 142925 del 07/10/2025 (acquisito al prot. ARPAE n. 177290 in pari data), con prescrizioni;

- nota prot. n. 24768 del 23/10/2025, acquisita al prot. ARPAE n. 191738 del 29/10/2025, con cui il Comune di Castel San Giovanni ha espresso parere favorevole in ordine alle "emissioni in atmosfera", ex art. 269, comma 3 del D.lgs. 152/2006 ed in ordine alla matrice "impatto acustico", con riferimento all'art. 8, comma 4 della L. 447/1995, con prescrizione;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria tecnico-amministrativa condotta e delle risultanze dei pareri acquisiti nell'ambito della Conferenza dei Servizi, che possano essere rilasciati i titoli ambientali richiesti nel rispetto di specifiche prescrizioni;

DATO ATTO che con nota prot. n. 17943 del 06/08/2025, assunta al prot. ARPAE n. 142158 in pari data il Comune di Castel San Giovanni ha trasmesso la Comunicazione Antimafia acquisita in data 31/07/2025, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs.n. 159/2011, tramite consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) PR_PCUTG_Ingresso_0039754_20250730, dalla quale si rileva che per la ditta in oggetto non sussistono le cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia);

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'Impresa "COPROSIDER SRL" (C.F. 01378760332, sede legale in Piacenza, Via Cassoli n. 7), per l'attività di "produzione di raccordi metallici" svolta presso lo stabilimento ubicato in Comune di Castel San Giovanni, Via Perotti nn. 2/3/4/6/8, e che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTE:

- la determinazione dirigenziale n. DET-2025-698 del 29/09/2025 di assegnazione della dirigente ambientale Dott.ssa Claudia Salati al Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Piacenza;
- la comunicazione prot. n. 194491 del 03/11/2025 con cui sono state delegate alla stessa le funzioni dirigenziali attinenti alle Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA, DPR 59/2013);

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisa come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 c. 2 L.n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L. n. 241/1990;

2. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della ditta "COPROSIDER SRL" (C.F. 01378760332, sede legale in Piacenza, Via Cassoli n. 7) per lo stabilimento sito in Comune di Castel San Giovanni, Via Perotti nn. 2/3/4/6/8, relativamente all'attività di "produzione di raccordi metallici", che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Aria	lett. c) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006	ARPAE
Rumore	lett. e) Comunicazione di cui all'articolo 8, c. 4, della Legge 447/95	Comune

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *Allegato 1* - Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi;

- *Allegato 2* - Comunicazione di cui all'articolo 8, c. 4, della Legge 447/95;

4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;

5. DI DARE ATTO che:

- il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
- per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

6. DI DARE ATTO altresì che:

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;
- Il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Castel San Giovanni, per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente, ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013. Tale titolo dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, anche ai fini delle attività di controllo;

7. DI RENDERE NOTO che:

- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente
con delega delle funzioni per le
Autorizzazioni Uniche Ambientali
Dott.ssa Claudia Salati
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del Dlgs n.152/2006 e smi

DATI GENERALI ISTANZA		
Rif. prat. Sinadoc 24267-25 (Attività istruttoria n. 11 del 30/10/2025)		
COPROSIDER SRL (C.F. 01378760332) - Attività di "produzione di raccordi metallici" - Stabilimento sito in Comune di Castel San Giovanni, Via Perotti nn. 2/3/4/6/8.		
DESCRIZIONE		
Dalla documentazione prodotta si evince che: - le emissioni derivano dalla sabbiatura (E1, E5, E8), dalla verniciatura dei pezzi per immersione (E7), dal lavaggio pezzi con acqua calda (E3), dal rinvenimento termico dei pezzi (E6), dal decapaggio pezzi (E9) con relativo impianto per il riscaldamento del bagno di decapaggio (E10), nonché dalla molatura dei pezzi (E11, E12, E13 e dalla nuova emissione E14); - il consumo massimo giornaliero di prodotti vernicianti e diluenti è pari a 15 kg, per un consumo annuo massimo di 2315 kg, corrispondente ad un input di COV di circa 1650 kg/anno; - saranno eliminate le emissioni E4 per effetto di dismissione del relativo forno e E2 in quanto ritenuta inutile per le basse temperature di riscaldamento dell'acqua impiegata nel lavaggio interessato; - la smussatura viene effettuata con torni a secco funzionanti a bassa velocità e non generanti emissioni in atmosfera; - sono presenti impianti termici civili rientranti nel titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/06.		
PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO		
Si stabiliscono i seguenti limiti e prescrizioni per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo stabilimento nel suo complesso:		
EMISSIONE N. E1 SABBIATURA		
Portata massima	2000	Nm ³ /h
Durata massima annua	220	gg/anno
Durata massima giornaliera	8	h/g
Altezza minima	8	m
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>		
Polveri	10	mg/Nm ³
sistema di abbattimento:	FT	
EMISSIONE N. E3 BRUCIATORE IMPIANTO LAVAGGIO FUNZIONANTE A METANO - P=60,46 KW		
Portata massima	200	Nm ³ /h
Durata massima annua	220	gg/anno
Durata massima giornaliera	8	h/g
Altezza minima	8	m
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>		
Polveri	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³
Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%		
EMISSIONE N. E5 SABBIATURA		
Portata massima	4500	Nm ³ /h
Durata massima annua	220	gg/anno
Durata massima giornaliera	8	h/g
Altezza minima	8	m
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>		
Polveri	10	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	FT	
EMISSIONE N. E6 TRATTAMENTO TERMICO - BRUCIATORE FORNO FUNZIONANTE A METANO P=1744 KW		
Portata massima	2000	Nm ³ /h
Durata massima annua	220	gg/anno
Durata massima giornaliera	8	h/g
Altezza minima	8	m

<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>		
Polveri	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³
Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%		
EMISSIONE N. E7 VERNICIATURA AD IMMERSIONE		
Portata massima	2500	Nm ³ /h
Durata massima annua	220	gg/anno
Durata massima giornaliera	8	h/g
Altezza minima	8	m
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>		
Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm ³
EMISSIONE N. E8 PROCESSO DI SABBIAIATURA		
Portata massima	4500	Nm ³ /h
Durata massima annua	220	gg/anno
Durata massima giornaliera	8	h/g
Altezza minima	8	m
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>		
Polveri	10	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	FT	
EMISSIONE N. E9 IMPIANTO DI DECAPAGGIO		
Portata massima	5000	Nm ³ /h
Durata massima annua	220	gg/anno
Durata massima giornaliera	8	h/g
Altezza minima	8	m
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>		
Acido solforico e suoi sali (espressi come H ₂ SO ₄)	2	mg/Nm ³
Acido fluoridrico e suoi composti inorganici (espressi HF)	2	mg/Nm ³
Cromo e suoi composti (espressi come Cr)	0,5	mg/Nm ³
EMISSIONE N. E10 BRUCIATORE DECAPAGGIO FUNZIONANTE A METANO - P=31 KW		
Portata massima	500	Nm ³ /h
Durata massima annua	220	gg/anno
Durata massima giornaliera	8	h/g
Altezza minima	8	m
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>		
Materiale particellare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³
Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%		
EMISSIONE N. E11 IMPIANTO MOLATURA 1		
Portata massima	2300	Nm ³ /h
Durata massima annua	220	gg/anno
Durata massima giornaliera	8	h/g
Altezza minima	8	m
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>		
Polveri	10	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	FT	
EMISSIONE N. E12 IMPIANTO MOLATURA 2		
Portata massima	2300	Nm ³ /h
Durata massima annua	220	gg/anno
Durata massima giornaliera	8	h/g
Altezza minima	8	m
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>		
Polveri	10	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	FT	
EMISSIONE N. E13 IMPIANTO MOLATURA 3		
Portata massima	4600	Nm ³ /h
Durata massima annua	220	gg/anno

Durata massima giornaliera	8	h/g
Altezza minima	8	m
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>		
Polveri	10	mg/Nm³
Sistema di abbattimento:	FT	
EMISSIONE N. E14 MOLATURA 4		
Portata massima	2150	Nm³/h
Durata massima annua	220	gg/anno
Durata massima giornaliera	8	h/g
Altezza minima	8	m
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>		
Polveri	10	mg/Nm³
Sistema di abbattimento:	FT	

1. Il combustibile utilizzato, gas naturale (cd. Metano), deve essere conforme a quanto previsto dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;

2. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti al fine di prevenire o limitare l'insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse; in particolare:

l'attività di verniciatura e appassimento/essiccazione, deve essere presidiata dall'aspirazione generante l'emissione E7;

l'impianto di aspirazione localizzata delle polveri di molatura deve essere dimensionato tenendo conto che per ogni punto di captazione la velocità media dell'aria nella sezione d'ingresso deve risultare uguale o maggiore a 1,0 m/s, con nessun punto avente velocità inferiore a 0,6 m/s;

3. I giorni, le ore di funzionamento dell'impianto di verniciatura ad immersione, i consumi giornalieri dei prodotti vernicianti utilizzati, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza almeno mensile, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura del ST di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione dei competenti organi di controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;

4. Il gestore non deve superare un consumo massimo giornaliero di prodotti vernicianti pronti all'uso pari a 15 kg/giorno, per un input massimo annuo di COV pari a 1650 kg/anno;

5. Entro il 28 febbraio di ogni anno deve essere predisposta una relazione annua sui consumi delle materie prime contenenti COV, sui rifiuti prodotti contenenti COV ed evidenziante una stima dell'input di COV e dell'emissione annua totale di COV dell'intero stabilimento; tale relazione deve essere tenuta a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;

6. I camini di emissione devono essere numerati ed identificati univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) e devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;

7. Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e <= 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

8. Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta;

9. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota;

10. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;

- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

- Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento;
- i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni E1, E5, E6, E8, E9, E11, E12, E13 e E14 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate;
- fermo restando il rispetto dei limiti di emissione fissati per E3 ed E10 il gestore può non effettuare monitoraggi periodici a tali emissioni essendo impiegato, come combustibile, il gas naturale (cd. Metano);
- fermo restando il rispetto dei limiti di emissione delle polveri e degli ossidi di zolfo fissati per E6 il gestore può non effettuare monitoraggi periodici finalizzati alla determinazione di tali inquinanti essendo utilizzato, come combustibile, il gas naturale (cd. Metano), pertanto i monitoraggi potranno limitarsi alla portata ed agli ossidi azoto;
- fermo restando il rispetto dei limiti di emissione fissati per E7 il gestore può non effettuare monitoraggi periodici a tale emissione;
- le informazioni relative ai **monitoraggi** effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotate su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dal ST di ARPAE di Piacenza, firmate dal gestore e mantenute, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O₂ ove previsto;
- I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;
- Per la verifica del rispetto dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - **portata volumetrica, temperatura e pressione di emissione:** UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR17078:2017) o UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico);
 - **umidità - vapore acqueo (H₂O):** UNI EN 14790:2017;
 - **polveri:** UNI EN 13284-1:2017;
 - **Composti Organici Volatili (espressi come COT):** UNI EN 12619:2013;
 - **ossidi di azoto (espressi come NO₂):** UNI EN 14792:2017, ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1), ISO 10849 (metodo di misura automatico) o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR);
 - **ossidi di zolfo (espressi come SO₂):** UNI EN 14791:2017, UNI CEN/TS 17021:2017 (Analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1);
 - **acido solforico e suoi sali (espressi come H₂SO₄):** campionamento UNI 10787:1999+ analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/8/2000 all. 2 per Ac. Solforico);
 - **Fluoro e suoi composti inorganici (espressi come HF):** ISO 15713:2006, UNI 10787:1999, UNI CEN/TS 17340:2021, ISTISAN 98/2 (DM 25/8/2000 all. 2);
 - **metalli:** UNI EN 14385:2025, ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723;
- Per i parametri/inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
 - metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dei parametri/inquinanti riportati;
- Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (SAC di Arpa di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpa di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;
- La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di emissioni a flusso non costante e/o non omogeneo saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi;
- I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve

essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;

24. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;
25. Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
26. I sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in perfette condizioni; ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ST di Arpae di Piacenza), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
27. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
28. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;
29. Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale;
30. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpae SAC di Piacenza), all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), ed al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
 - la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati con almeno 15 giorni di anticipo;
 - entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime, i dati relativi ad almeno **tre monitoraggi di E14** effettuati, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, in tre giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime ;
31. Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) degli impianti nuovi o modificati non possono di norma intercorrere più di 60 giorni;
32. Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e l'Autorità competente al Controllo (ST di Arpae di Piacenza),

specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

33. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario;
34. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di Arpa di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpa di Piacenza) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di Arpa di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpa di Piacenza) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

E' fatto salvo che:

- il gestore deve mantenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate che devono rispettare quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e dal Regolamento CE n. 878/2020;
- devono essere adottati sistemi e dispositivi di protezione generale a tutela dei lavoratori esposti ad eventuali emissioni diffuse.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Planimetria allegata all'istanza acquisita al prot. ARPAE n. 132098 del 22/7/2025.

Comunicazione di cui all'articolo 8, c. 4, della Legge 447/95

DATI GENERALI ISTANZA
Rif. prat. Sinadoc 24267-2025
COPROSIDER SRL (C.F. 01378760332) - Attività di "produzione di raccordi metallici" - Stabilimento sito in Comune di Castel San Giovanni, Via Perotti nn. 2/3/4/6/8.
DESCRIZIONE
La ditta ha trasmesso la "Relazione Tecnica Impatto Acustico", redatta ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/1995 e s.m.i., a firma del tecnico competente in acustica ambientale, nella quale sono indicate le seguenti conclusioni: <i>“• Il livello di rumore ambientale atteso all'intorno dello stabilimento, sarà inferiore al valore limite della Classe V diurno;</i> <i>• Anche i livelli sonori di immissione differenziale, verificati in prossimità dei recettori più vicini saranno inferiori alla soglia di applicabilità a finestra aperta nel T_R diurno.</i> <i>Si prevedono misure strumentali del rumore ambientale, per la verifica delle ipotesi effettuate, a lavori ultimati ed attività normalizzate”.</i>
PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO
Come indicato dal Comune di Castel San Giovanni con parere prot. n. 24768 del 23/10/2025, acquisito al prot. ARPAE n. 191738 del 29/10/2025, (come previsto anche nella Relazione Tecnica), <i>“si dovranno prevedere misure strumentali del rumore ambientale, per la verifica delle ipotesi effettuate, a lavori ultimati ed attività normalizzate”.</i> L'esito di tali misure dovrà essere inviato al Comune medesimo.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.